

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6998 Anno 2020

Presidente: DE CRESCIENZO UGO

Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

Data Udiienza: 17/01/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MAGISTE 2 S.R.L.

MAGISTE 3 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

MAGISTE INTERNATIONAL S.R.L.

MAGISTE HOLDING S.R.L.

TRADER S.R.L.

RICUCCI STEFANO nato a ROMA il 11/10/1962

RICUCCI EDOARDO nato a ROMA il 30/04/1993

FERRACCI GINA nato a ZAGAROLO il 06/06/1937

avverso l'ordinanza del 24/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi.

uditi i Difensori: L'avv. BIFFA MASSIMO in difesa di RICUCCI STEFANO, RICUCCI EDOARDO e FERRACCI GINA e l'avv. DI CIOMMO FRANCESCO, in difesa di MAGISTE 2 S.R.L., MAGISTE 3 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, MAGISTE INTERNATIONAL S.R.L., MAGISTE HOLDING S.R.L. e TRADER S.R.L. insistono per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Aldo Braghiroli, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della Magiste 2 s.r.l., nonché della Magistae 3 s.r.l. in liquidazione, Magiste International s.r.l., Magiste Holding s.r.l. e Trader s.r.l., quali terzi interessati, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 24/9/2019 che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio adottato dal P.M. presso il Tribunale di Roma in data 22/1/2019, nell'ambito del procedimento penale che vede Edoardo Ricucci, Stefano Ricucci e Gina Ferracci indagati per il delitto di falsa testimonianza.

1.1. Al riguardo, nel dedurre la violazione degli artt. 125 e 253 cod., proc. pen., lamenta come l'ordinanza impugnata non si fosse attenuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento di questa Corte, a mente della quale non può ritenersi legittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, un'indiscriminata acquisizione dell'intero contenuto del sistema informatico, dovendo, salve determinate e giustificate condizioni, il computer essere sottoposto ad una perquisizione mirata, al cui esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, pena la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Il sequestro, esteso dalla P.G. all'intero sistema informatico e relativi supporti e non limitato a quegli elementi in ipotesi dimostrativi dell'esistenza di contatti tra gli indagati di falsa testimonianza e gli imputati del processo per corruzione, aveva finito per consentire alla P.G. l'acquisizione di tutti i dati informatici rinvenuti all'interno del computer siti negli uffici delle società ricorrenti, con conseguente grave violazione dei diritti alla privacy, alla riservatezza e al segreto industriale ed assumendo, quindi, finalità esplorativa.

Né poteva porsi rimedio alla dedotta violazione di legge richiamando la sopravvenuta carenza di interesse, come affermato dall'ordinanza impugnata, sul rilievo che gli apparecchi informatici erano nelle more stati restituiti, in quanto la permanenza del vincolo reale sul contenuto oggetto di duplicazione non elimina il pregiudizio, poiché incidente sul dato informatico, il quale costituisce una realtà differente dal contenitore e quindi suscettibile *ex se* di sequestro, nonché su diritti certamente meritevoli di tutela quali quello alla riservatezza e al segreto (rapporti con i *partners* commerciali, con i professionisti, con le imprese concorrenti ovvero concernenti progetti di sviluppo commerciale e/o finanziario delle imprese stesse) o alla difesa (documenti utili alla difesa del Ricucci Stefano nell'ambito del procedimento penale che lo vede indagato per corruzione in atti giudiziari).

L'ordinanza impugnata, pertanto, attraverso l'*escamotage* del riferimento alla carenza di interesse aveva aggirato l'obbligo incombente sul giudice del rinvio di vagliare e pronunciarsi sulla legittimità del sequestro e, in particolare, sulla tematica della riservatezza dei dati contenuti all'interno degli apparecchi informatici sequestrati.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, ricorrono per cassazione anche Stefano e Edoardo Ricucci e Gina Ferracci, a mezzo del difensore e quali indagati nell'ambito del procedimento falsa testimonianza in relazione al quale è stato emesso il decreto di sequestro del P.M.

Richiamate interamente le doglianze avanzate dalle società, si evidenzia altresì come Stefano Ricucci, quale imputato nell'ambito di processo pendente, fosse portatore di un interesse concreto ed attuale, pur in costanza di restituzione, ad una pronuncia sul contenuto di quanto sequestrato, poiché presenti documenti attinenti alla sua difesa processuale, per come evidenziato alla stessa P.G. in sede di esecuzione del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono infondati per sopravvenuta carenza di interesse.

3.1. Il dissequestro dei supporti, documentali ed informatici acquisiti, nella loro materialità, in forza di un decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero, impone talune valutazioni riguardo il *petitum* e la *causa petendi* del ricorso in disamina, al fine di verificarne l'ammissibilità.

Il tema dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, è stato affrontato e unitariamente risolto da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, in presenza di un contrasto giurisprudenziale che si era venuto a delineare riguardo la sopravvivenza di un apprezzabile interesse del ricorrente riguardo la delibazione di legittimità della misura, una volta realizzato il fine restitutorio.

Con la sentenza delle S.U. n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497, è stato affermato il principio per cui *«È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati»*.

3.2. Nell'affrontare la questione ed individuare le origini del contrasto, le Sezioni unite hanno preso le mosse dalla sentenza S.U. n. 230 del 20/12/2007-dep. 2008, Normanno, Rv. 237861, che aveva condiviso il maggioritario orientamento secondo il quale la restituzione del bene priva di interesse concreto l'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, e dalla pronuncia S.U. n. 18253 del 2008, Tchmil, Rv. 239397, che aveva sottolineato l'autonomia del provvedimento acquisitivo della copia rispetto al sequestro probatorio ed affrontato l'ulteriore aspetto relativo all'eventuale permanenza, a fronte dell'avvenuta restituzione, di un interesse ad impedire comunque l'ingresso della copia nel patrimonio probatorio utilizzabile, cosicché l'eventuale annullamento del sequestro all'esito dell'esame travolgerebbe il presupposto di validità del conseguente provvedimento di acquisizione probatoria, rendendolo a sua volta invalido. Tale ultima pronuncia aveva rilevato come, anche a voler riconoscere una dipendenza tra sequestro probatorio ed estrazione di copia tale da comportare una propagazione della nullità del primo alla seconda, dovesse volgersi l'attenzione al fatto che il riesame proposto con un sequestro ancora in atto rispondesse all'interesse, immediato ed attuale, alla restituzione, il che non avviene con riferimento alle copie estratte, delle quali non è in atto l'utilizzazione, la quale non è neppure certa, dipendendo dalla strategia delle parti nel successivo giudizio e dalle decisioni del giudice del processo, che non sarebbero, peraltro, in alcun modo condizionate dall'esito del giudizio incidentale del riesame.

3.3. Siffatto orientamento è stato seguito nella giurisprudenza successiva (*ex multis* Sez. 2, n. 29019 del 30/06/2010, Fontana, Rv. 248143; Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251; Sez. I, n. 43541 del 08/10/2013, Poltrone, Rv. 257357; Sez. 3, n. 27503 del 30/05/2014, Peselli, Rv. 259197; Sez. 3, n. 24928 del 25/09/2014, Cenni, non mass.), mentre altre decisioni se ne sono discostate, valorizzando la natura del dato informatico (Sez. 3, n. 38148 del 23/6/2015, Rv. 265181; Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rv. 264093).

Rilevando come il trattenimento della copia possa determinare la sottrazione all'interessato dell'esclusiva disponibilità di informazioni, in considerazione della capacità di memorizzazione indiscriminata del *computer* e della verifica del necessario requisito di proporzionalità della misura, anche alla luce di quanto disposto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, e richiamando i contenuti degli artt. 247, comma 1- *bis*, e 352, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., che tale legge ha introdotto, la sentenza Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264093, ha individuato il dato informatico come oggetto del sequestro,

riconoscendogli la qualifica di "cosa", trovando conferma a tale assunto nel disposto degli artt. 635-*bis* e 635-*ter* cod. pen., nonché in quelle disposizioni del codice di rito che a tale dato attribuiscono un valore del tutto assimilabile a quello di un oggetto "fisico" (artt. 248, 254, 254-*bis*, 256, 260 cod. proc. pen.). Ha poi rilevato come la sostanziale identità tra originale e copia, significativamente individuata, nel linguaggio comune, come "clone", non consentirebbe di ritenere che vi sia stata un'effettiva restituzione di quanto in sequestro quando l'interessato sia stato comunque privato del valore in sé del dato, rappresentato dalla sua esclusiva disponibilità; privazione considerata sul piano di un diritto sostanziale e non considerata, invece, quanto al semplice interesse a che la data cosa non faccia parte del materiale probatorio.

Altra decisione (Sez. 3, n. 38148 del 23/6/2015, Cellino, Rv. 265181) aveva evidenziato la «assoluta peculiarità della nozione di documento informatico/dato informatico» e, richiamando le argomentazioni sviluppate nella sentenza Rizzo, aveva riconosciuto la sussistenza di un interesse attuale a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro in quanto la restituzione dei supporti di archiviazione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, non comporta il venir meno del vincolo (ad essa si è successivamente conformata Sez. 5, n. 25527 del 27/10/2016, dep. 2017, Storari, Rv. 269811).

Su una posizione intermedia si era collocata, invece, una successiva pronuncia di questa Sezione (Sez. 2, n. 40831 del 09/09/2016, Iona, Rv. 267610) che, pur seguendo il solco tracciato dalla sentenza Tchmil, aveva riconosciuto, tenendo conto delle argomentazioni sviluppate dalla sentenza Rizzo, la permanenza di un interesse all'impugnazione quando sia dimostrato il valore autonomo dei dati copiati, perché il trattenimento della copia determina la sottrazione all'interessato della esclusiva disponibilità dell'informazione, risolvendosi in un vero e proprio "sequestro di informazione", autonomamente apprezzabile.

3.4. Nel delineato contesto, le Sezioni Unite Andreucci hanno ricostruito la natura del "dato informatico" nel più ampio concetto di "sistema informatico", come definito dalla Convenzione di Budapest, ratificata dalla legge n. 48 del 2008 nei termini di «qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati», richiamando alla necessaria distinzione tra "contenitore" e "contenuto" ai fini della valutazione dell'oggetto del provvedimento di sequestro, e ribadendo come anche la componente *software* di un sistema informatico, avendo una sua consistenza compiutamente

individuabile, possa pacificamente ritenersi suscettibile di sequestro (come peraltro già riconosciuto, con riferimento a "siti web" o singole "pagine telematiche", da S.U. n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, Rv. 264089), seppure con le specifiche modalità dettate dalla legge.

Nella delineata prospettiva, le Sezioni Unite hanno richiamato la definizione di "documento informatico" contenuta nell'art. 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 («documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti») già in precedenza declinata, sotto diversa forma, dapprima dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e, successivamente, dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3.5. Hanno, quindi, evidenziato come oggetto di sequestro possa essere il dato informatico *ex se*, "la cui peculiarità è data esclusivamente dalle sue caratteristiche fisiche e dalle modalità di conservazione e di elaborazione, mentre non si rilevano notevoli differenze rispetto al contenuto, quando rappresentativo di fatti, atti, idee, sequenze di espressioni, etc., il quale può essere conservato anche altrove, ad esempio sulla carta", ponendo tale definizione in correlazione con il rapporto esplicativo adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (punto 197), secondo cui il termine "sequestrare", in base alla convenzione «significa prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni. "Sequestrare" include l'uso o il sequestro di programmi necessari ad accedere ai dati che si stanno sequestrando. Allo stesso modo in cui si usa il termine tradizionale "sequestrare", il termine "assicurare in modo simile" è incluso per indicare gli altri modi nei quali i dati intangibili possono essere portati via, resi inaccessibili o il suo controllo e in altro modo escluso per il sistema informatico», come, peraltro, confermato dalle modifiche apportate al codice penale ed al codice di rito con la menzionata legge n. 48 del 2008, che fanno riferimento a dati, informazioni e programmi nella loro essenza fisica e senza riguardo ai contenuti, prevedendo la possibilità di ricercarli mediante perquisizione del sistema informatico o telematica che li potrebbe contenere.

3.6. Si è, inoltre, sottolineata la sostanziale identità tra l'estrazione della copia dei dati informatici ed il sequestro, richiamando la distinzione tra "documento informatico" e "documento analogico" di cui all'art. 1 d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), con la precisazione secondo cui riguardo ai dati ed ai sistemi informatici possono verificarsi diverse situazioni, rispetto alle quali il sequestro probatorio, secondo le diverse necessità, può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato

quale mero "recipiente" di informazioni, con diversa declinazione dell'interesse ad ottenere la restituzione a seconda che il vincolo riguardi il dato *ex se*, nella sua portata rappresentativa, o il supporto che lo contiene, nel senso che solo ove il documento, sia esso informatico o di altro tipo, «trasferisca il proprio valore anche sulla copia», viene in gioco l'interesse alla «disponibilità esclusiva del "patrimonio informativo"», poiché esso non verrebbe meno con la mera restituzione fisica di quanto oggetto di sequestro.

Si è, pertanto, affermato come, in tale ultimo caso, la restituzione non possa considerarsi risolutiva dell'interesse, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto, da valutare in una dimensione sotto più profili convenzionalmente orientata (Corte EDU 7/6/2007, Smirnov c. Russia, nonché Corte EDU 19/6/2014, Draghici c. Portogallo; (Sez. 6, n. 24617 del 2015, Rizzo, cit., richiama Corte EDU, Grande Camera, 14/9/2010, Sanoma Uitgevers, B.V. contro Paesi Bassi, ma v. anche Corte EDU 19/1/2016, Gulcu c. Turchia, Corte EDU, 22/5/2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria; 2/4/2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Francia).

Nella delineata prospettiva, è stato rimarcato come debba trattarsi, in ogni caso, di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti all'indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni, affermandosi il principio per cui *"E' ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati"*.

4. Alla luce degli evidenziati principi, va rilevato come, nel caso in esame, se i ricorrenti hanno ampiamente e fondatamente censurato le modalità esecutive del sequestro, contestando il rapporto di adeguatezza e proporzione tra i reperti appresi, nella loro portata ontologica e materiale, e le finalità probatorie, non risulta, invece, dedotto, in seguito al dissequestro, quell'"interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla

indisponibilità delle informazioni contenute" nei documenti e nei supporti informatici che, solo, giustifica la sopravvivenza di una posizione giuridica tutelabile, all'esito della disposta restituzione.

4.1. Nelle memorie depositate all'udienza del 24/9/2019 in sede di giudizio di riesame conseguente all'annullamento con rinvio, i ricorrenti, infatti, si sono limitati a (ri)affermare la permanenza di un interesse all'impugnazione, fondandolo sulla perdurante aspettativa alla valutazione di legittimità del sequestro. Siffatta prospettazione non può, tuttavia, ritenersi rispondente allo *standard* sopra declinato, né l'interesse, come qualificato, può ritenersi implicitamente evincibile dalle censure che attengono il *fumus* della disposta cautela dedotte nei ricorsi precedenti, in quanto è proprio in riferimento alle copie estratte - di cui è solo eventuale l'utilizzazione - che il predetto interesse doveva essere rappresentato ai fini del riesame della misura in termini di lesione dalla indisponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo, e che non può essere ravvisato nel mero ottenimento di una pronuncia sulla legittimità del provvedimento cautelare (Sez. 6, n.13306 del 22/02/2018, Riccio, Rv. 272904; Sez. 5, n. 13694 del 15/2/2019, Rv. 274975).

Né l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'esclusiva disponibilità dei dati di cui è stata effettuata copia forense può trarsi dalle doglianze manifestate dai ricorrenti in sede di esecuzione del sequestro; queste avrebbero dovuto formare oggetto o di specifico motivo del primo ricorso, ovvero essere postulate nei motivi aggiunti che le parti hanno presentato nel corso dell'udienza del 24/9/2019, in quanto successiva all'intervenuto dissequestro. Con la conseguenza che non essendo dette censure state proposte in sede di rinvio dinanzi al Tribunale del riesame, non possono per la prima volta dedursi formalmente in questa sede.

L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, sottraendosi ai vizi di legittimità paventati.

4.2. Il rilievo della carenza di interesse assorbe e preclude la disamina delle ulteriori questioni prospettate con i ricorsi, mentre il regime di utilizzabilità, a fini probatori, delle copie estratte potrà essere utilmente censurato ove ne venga, in concreto, fatto uso dinanzi al giudice competente.

5. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 17/1/2020


Il consigliere estensore

Giovanni Ariolli

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Il Presidente

Ugo De Crescenzo

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'U' and a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.